

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione di contributi statali per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità "incolpevole" - ANNO 2016 - Scadenza 31 dicembre 2016

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa

Visti :

- il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124,
- l'art.2 comma 1 ter del Decreto Legge n.47 del 2014, convertito dalle Legge 23 maggio 2014 n.80,
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014,
- la deliberazione G.R.T. n.1044/2014 "Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. n.102/2013, convertito in L. n.124/2013 - Criteri e ripartizione risorse"
- la deliberazione G.R.T. n.1088/2015 "Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. n.102/2013, convertito in L. n.124/2013 - Ripartizione risorse annualità 2015"
- il Decreto Dirigenziale R.T. n.6528 del 23/11/2015 "Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. n.102/2013, convertito in L. n.124/2013 – Impegno risorse annualità 2015 a favore dei Comuni Capoluogo ed alta tensione abitativa",
- il Decreto Dirigenziale R.T. n.688 del 17/02/2016 "Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. n.102/2013, convertito in L. n.124/2013 – Liquidazione a favore dei Comuni Capoluogo ed alta tensione abitativa",
- il Decreto dirigenziale di approvazione del presente AVVISO.

RENDE NOTO CHE

Entro il **31 dicembre 2016** possono essere presentate domande per l'ottenimento del contributo statale volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità "incolpevole" secondo quanto disposto nel presente AVVISO e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Possono inoltrare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'UE oppure di altro Stato con regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- 3) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 4) residenza, da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- 5) possesso di una attestazione ISEE in corso di validità con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
- 6) non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

7) situazione di morosità incolpevole per una sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta a una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento,
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro,
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale,
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico,
- e) cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente,
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 2 – Criteri preferenziali

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 3 – Finalità e priorità nella concessione dei contributi

I contributi sono mirati ad evitare o procrastinare gli sfratti esecutivi al fine di prevenire eventuali situazioni di emergenza abitativa e sono prioritariamente destinati a:

- a) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità "incolpevole" che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; in tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) inquilini ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art. 4 – Entità ed erogazione dei contributi

I contributi sono erogati direttamente dal Comune ai proprietari degli alloggi fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita dal Fondo statale attribuito al Comune.

L'entità dei singoli contributi è determinata tenendo conto della morosità risultante dall'intimazione di sfratto e di quella ulteriore successiva al periodo di convalida, nonché delle spese legali; il limite massimo è di € 8.000,00 per ciascun contributo.

Per quanto riguarda il passaggio *da casa a casa*, il deposito cauzionale finalizzato a garantire l'avvio di una nuova locazione non può superare la somma di € 6.000,00.

Per quanto riguarda la prosecuzione della permanenza ulteriore di almeno 6 mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto, il contributo massimo è di € 6.000,00.

L'effettiva liquidazione del contributo per il mantenimento della locazione è subordinata all'abbandono dell'azione giudiziale di sfratto e alla liberatoria per le morosità accertate.

L'effettiva liquidazione del contributo per il passaggio *da casa a casa* è vincolata alla stipula di un nuovo contratto di locazione. L'effettiva liquidazione dei contributi per la prosecuzione della permanenza di almeno 6 mesi è subordinata alla dichiarazione di disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

Art. 5 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità e della documentazione

Il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti e delle condizioni indicati nel presente AVVISO ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” mediante l’uso della modulistica predisposta.

In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, potranno essere richieste integrazioni o rettifiche.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell’intimazione di sfratto per morosità oppure copia dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell’eventuale atto di precetto e/o della significazione di sfratto;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di “morosità incolpevole” di cui all’art.1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f) del presente avviso;
- dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca della procedura di sfratto e ad un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali e/o alla stipula di un nuovo contratto di locazione (da allegare anche successivamente alla data di presentazione della domanda);
- copia del contratto di locazione nel caso di passaggio *da casa a casa* con stipula di un nuovo contratto di locazione relativo ad un alloggio diverso da quello oggetto della procedura di sfratto (da allegare successivamente alla data di presentazione della domanda);
- dichiarazione di disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’alloggio garantendo la permanenza dell’inquilino per un ulteriore periodo di almeno 6 mesi (da allegare successivamente alla data di presentazione della domanda).

Art. 6 -Modalità di presentazione delle domande

Il MODULO di DOMANDA può essere compilato ed inoltrato direttamente ONLINE tramite il sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, sezione “SERVIZI ONLINE”, al quale si accede mediante registrazione sul sito stesso oppure tramite l’uso della Tessera Sanitaria attiva.

Il MODULO di DOMANDA è disponibile **anche** nella sezione “BANDI E AVVISI VARI” del sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, oppure presso il **Polisportello** e può essere compilato ed inoltrato con una delle seguenti modalità:

- tramite il portale **APACI** (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese), accessibile da sito stesso, previa registrazione;
- via Pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it allegando un documento di identità in corso di validità (possibile solo se si possiede un indirizzo PEC);
- tramite consegna cartacea al **Polisportello** - via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,15 e dalle ore 15,15 alle ore 17,45;
- tramite servizio postale RRR all’indirizzo: Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 - 57016 Rosignano Marittimo allegando un documento di identità in corso di validità.

Art. 7 – Istruttoria delle domande

L’Ufficio Casa procede all’istruttoria delle domande, verifica il possesso dei requisiti e, tenendo conto dei criteri di preferenza e di priorità citati nei precedenti articoli 2 e 3, decide in relazione all’ammissibilità e all’entità del contributo sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Non sono previste graduatorie in quanto le domande sono evase al momento in cui sono complete, cioè sono presenti tutti i documenti dovuti (es. accordi sottoscritti dalle parti volti a consentire la prosecuzione della locazione, stipula di un nuovo contratto di passaggio da casa a casa, accordo per il differimento del rilascio, etc.).

Contro la mancata ammissione al contributo, il richiedente può chiedere spiegazioni all’Ufficio Casa; ove non soddisfatto, può fare richiesta di accesso agli atti.

Art. 8 –Controlli

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate nella misure non inferiore al 10% dei soggetti beneficiari. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici ottenuti ed il Comune agisce per il recupero delle somme indebitamente erogate, gravate di interessi legali.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti con le domande presentate saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy). Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

Art. 10 – Informazioni

Per informazioni e SUPPORTO alla COMPILAZIONE delle DOMANDE è possibile rivolgersi all'Ufficio Casa e all'Ufficio Servizi Sociali, via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo, nei seguenti orari:

martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,15 e dalle ore 15,15 alle ore 17,45,
giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,45,
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Art 11 -Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

Il **responsabile del procedimento** è individuato nella persona del Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, dr. Luano Casalini.

Rosignano Marittimo, 18/04/2016

La Dirigente
(Dr.ssa Angela Maria Casucci)